



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

R.U.O. 34

del 08/06/2023

DIREZIONE GENERALE

Dirigente: VECCHI Luca

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA E DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE PER GLI AMBULANTI E PER GLI ALTRI ESERCIZI UBICATI NELL'AREA ADIACENTE ALLA RCF ARENA CAMPOVOLO E ALL'INTERNO DELLA RCF ARENA- DIVIETO DI DETENZIONE/CONSUMO, VENDITA, SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE IN OCCASIONE DEL CONCERTO DI ZUCCHERO NELLE GIORNATE DEL 9 E 10 GIUGNO 2023 - DISPOSIZIONI VARIE

IL SINDACO

VISTA:

- la nota della Questura di Reggio Emilia Cat. A.4/944 VV/2023/Gab. - Ufficio di Gabinetto del 31.05.2023, acquisita in atti al P.G. n. 2023/0140455 in data 31/05/2023, con la quale si segnala la necessità per ragioni di ordine e sicurezza pubblica di porre particolare attenzione in ordine alla limitazione della viabilità del traffico e alla gestione della somministrazione di bevande alcoliche in occasione del concerto del cantante reggiano Zuccherò Fornaciari, dal titolo "Diavolo in R.E." che si terrà presso RCF ARENA CAMPOVOLO nelle giornate di venerdì 09 giugno e sabato 10 giugno p.v.;

DATO ATTO CHE

- per il concerto che si terrà nelle due giornate, si prevede la presenza complessiva di circa 70.000 persone;
- per le esigenze di ordine pubblico connesse ai predetti eventi musicali, la Questura richiede l'emanazione di un'ordinanza che disponga quanto segue:
 1. la rimozione di rastrelliere per biciclette eventualmente site in via dell'Aeronautica, via Adua, via Vertoiba, via del Chionso, via Agosti, via Montagnani Marelli;
 2. la sistemazione del verde spontaneo presente in corrispondenza dell'ingresso del Boulevard, in quanto potrebbe rappresentare intralcio per il transito degli spettatori;
 3. divieto di somministrazione bevande alcoliche con una gradazione superiore al 5% in tutti i bar, birrerie, pub, e ambulanti ristoranti insistenti in via Dell'Aeronautica - ivi inclusi i bar, chioschi, punti di somministrazione di alimenti e bevande siti all'interno dell'Arena Campovolo e Boulevard, via Adua, via Vertoiba, via del Chionso, via Agosti, via Montagnani Marelli, per il periodo compreso **dal 9 al 10 giugno 2023**;
 4. divieto di somministrazione e vendita di bevande in contenitori di vetro e di lattine in tutti i bar, birrerie, pub, ristoranti e ambulanti presenti in via dell'Aeronautica - ivi inclusi i bar, chioschi, punti di somministrazione di alimenti e bevande siti all'interno dell'Arena Campovolo e Boulevard-, via Adua, via Vertoiba, via del Chionso, via Agosti, via Montagnani Marelli per il periodo compreso **dal 9 al 10 giugno 2023**;
 5. comunicazione agli esercenti delle varie attività, che le distese eventualmente presenti all'interno della zona individuata in planimetria, dovranno essere posizionate senza rappresentare un ingombro nel caso in cui si dovessero creare delle colonne di persone dirette verso l'accesso dell'Arena Campovolo";
 6. divieto di stazionamento e vendita agli ambulanti di prodotti alimentari e merchandising nelle zone individuate in planimetria;

CONSIDERATO CHE

- la richiesta della Questura di porre le limitazioni di cui sopra, è disposta per ragioni di ordine e sicurezza pubblica;

RITENUTO OPPORTUNO

- adottare, in occasione dei due eventi musicali del 9 e del 10 giugno 2023 che si terranno presso RCF ARENA CAMPOVOLO, le misure idonee a garantire l'incolumità pubblica, la sicurezza e l'ordine pubblico, al fine di limitare le conseguenze dannose collegate alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche con una gradazione superiore al 5% in tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, commerciali, artigianali, circoli, ambulanti nelle zone individuate nell'allegata planimetria ivi inclusi gli esercizi siti all'interno della RCF arena ;
- disporre altresì il divieto di consumo / detenzione, somministrazione e vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine per tutti gli esercizi, circoli, ambulanti nelle aree della planimetria allegata, ivi incluso l'area interna della RCF arena e boulevard

RITENUTO ALTRESI'

- necessario disporre, per le motivazioni di cui sopra, il divieto di rilascio di autorizzazioni temporanee per la vendita/somministrazione su aree private o private ad uso pubblico nelle aree ricomprese nella planimetria allegata ;
- opportuno rendere operativi tali divieti **dalle ore 22,00 del 8 giugno e fino alle ore 8 del giorno 11 giugno 2023;**

DATO ATTO CHE

si rende necessario disporre il divieto di sosta e vendita nella zona indicata nell'allegata planimetria sulle aree pubbliche e private di automarket, bancarelle e punti di somministrazione di alimenti e bevande **dalle ore 14,00 del 8 giugno e fino alle ore 8,00 del 11 giugno 2023**, tranne che per i soggetti autorizzati richiesti dall'organizzatore dell'evento;

VISTI

- l'art. 7 comma 2 della L.R. Emilia Romagna n. 14/03 il quale dispone che il Comune può interdire l'attività di somministrazione di bevande alcoliche in relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico;
- l'art. 15 comma 3 lett. b) della medesima L.R. 14/03;
- il Regolamento Comunale disciplinante le attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- l'art. 3 comma 5 della Legge Regionale 12/99 che consente al Comune di interdire l'attività di commercio in forma itinerante nelle aree che creano difficoltà al traffico veicolare o al passaggio dei pedoni;
-
- l'art. 54 del Decreto Legislativo 267/2000 così come modificato dall'art. 6 della legge n. 125 del 2008, successivamente oggetto di esame da parte della Corte Costituzionale che con sentenza n. 115 del 7.4.2011 ne ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale, limitatamente al comma 4 nella parte in cui comprende la locuzione “anche” prima delle parole “contingibili ed urgenti ed ha altresì precisato che la dizione letterale della norma implica che non è consentito alle (sole) ordinanze sindacali ordinarie di derogare a norme legislative vigenti, come invece è possibile nel caso di provvedimenti che si fondino sul presupposto dell’urgenza e a condizione della temporaneità degli effetti e che pertanto le violazioni ai principi costituzionali richiamati nella cennata sentenza sono riferibili esclusivamente alle cosiddette ordinanze ordinarie”;

VISTI INOLTRE:

- gli artt. 23 e 24 del Regolamento di Polizia Urbana e per la civile convivenza adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 79 del 16.07.2018;

CONSIDERATO altresì, che, stante l'urgenza, non si applica, nel caso in esame, la procedura prevista dall'art.7, comma primo, della Legge 241/90;

O R D I N A

in occasione dei **concerti del cantante reggiano Zuccherò Fornaciari, dal titolo “Diavolo in R.E.”**, che si terranno nelle giornate di venerdì 09 giugno 2023 e sabato 10 giugno 2023 presso RCF ARENA CAMPOVOLO, in Via dell’Aeronautica (RE), le seguenti disposizioni:

1. il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche con una gradazione superiore al 5% in tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, commerciali, artigianali, circoli, ambulanti nelle zone individuate nell’allegata planimetria per il periodo compreso **dalle ore 22,00 del 8 giugno e fino alle ore 8,00 del 11 giugno 2023;**
2. il divieto di consumo/detenzione, somministrazione e vendita di bevande in contenitori di vetro e in lattine in tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, commerciali, artigianali, circoli, ambulanti **dalle ore 22,00 del 8 giugno e fino alle ore 8,00 del 11 giugno 2023;**
3. il divieto di collocazione/detenzione, nella zona individuata in planimetria, di automarket, bancarelle e punti di somministrazione di alimenti e bevande, ad eccezione di quelli autorizzati nell’ambito della manifestazione, limitando l’attività commerciale in argomento anche il giorno prima, al fine evitare situazioni di pericolo e intralcio alla circolazione stradale e più precisamente **dalle ore 14,00 del 8 giugno 2023 e fino alle ore 8,00 del 11 giugno 2023.**

La presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto, così come disposto dall’art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000.

L’inosservanza della presente ordinanza è punita:

- per le violazioni di cui punto 3) del presente atto dagli art.li 22 e 29 comma 1 del decreto legislativo 114/98 e alla confisca e al sequestro delle merci e delle attrezzature utilizzate per la vendita con le modalità stabilite dall’art. 56 della Legge Regionale 24.03.2004 n. 6;
- per tutte le altre violazioni qualora non previste da altre norme o disposizioni, si applica la sanzione prevista dall’art. 7 bis del decreto legislativo 267/2000.

La presente ordinanza valida per le giornate del 8, 9, 10, 11 del mese di giugno rimarrà affissa all'Albo Pretorio fino al 11 giugno 2023.

Si rende noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 241/90 contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna nel termine di 60 giorni dalla esecutività dell'atto, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla esecutività dell'atto.

Gli organi di vigilanza sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza e di farne rispettare le disposizioni.

Ai sensi dell'art. 5 comma 3 della Legge 241/90 il Responsabile del procedimento in oggetto è il Dirigente del Servizio Sportello Attività Produttive e Edilizia, Dr.ssa Lorena Belli.

Email: lorena.belli@comune.re.it

Domicilio digitale: comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it

IL SINDACO

Luca Vecchi